

Francesca Ferrari

**IL PROCESSO TELEMATICO ALLA
LUCE DELLE PIÙ RECENTI
MODIFICHE LEGISLATIVE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

FRANCESCA FERRARI

IL PROCESSO TELEMATICO ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. L'evoluzione del processo civile telematico dal d.p.r. 123/2001 alla l. 144/2014. — 3. Le novità in tema di processo civile telematico. — 3.1. L'obbligatorietà del deposito telematico: la questione relativa agli atti introduttivi tra la libertà delle forme e il raggiungimento dello scopo. — 3.2. Il limite di 30 MB e le modalità del deposito telematico. — 3.3. La sottoscrizione del verbale di udienza ai sensi dell'art. 45 d.l. 90/2014. — 3.4. Le copie informatiche ed i poteri di autentica ex art. 52 d.l. 90/2014. — 3.5. La pubblicazione e la comunicazione della sentenza. — 3.6. Le notifiche tramite PEC ex L. n. 53/94: l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. — 3.7. Il domicilio digitale. — 4. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE.

Più volte il nostro legislatore è intervenuto sul processo telematico negli ultimi anni. A fronte di tali interventi si sono riscontrati due orientamenti, quello dei fautori di una sempre maggiore informatizzazione del processo, quello di coloro i quali considerano la giustizia civile come elemento troppo distante — da un punto di vista culturale e gnoseologico — dall'informatica.

Oggi si impone — a parere di chi scrive — una considerazione inevitabile: l'avvento dell'informatica ha radicalmente mutato la vita sociale e tale mutamento ha certamente influito anche in uno dei campi del sapere apparentemente più distante, quello delle scienze umanistiche, al quale il diritto appartiene.

Nel contesto del diritto, il processo civile, inteso come « trama di azioni e relazioni fra svariati soggetti, situazioni condizionate e condizionantesi, tutte ricomprese tra un atto iniziale di impulso proveniente dalle parti, ed un atto finale del giudice, che ne

* Il presente lavoro, che costituisce l'elaborazione e l'aggiornamento di una relazione al congresso « Esperienze nazionali ed europee in tema di informatica giuridica e diritto dell'informatica » tenutosi presso

l'Università dell'Insubria il 3 ottobre 2014, è stato preventivamente sottoposto a referendum anonimo secondo le prassi correnti nella comunità dei giuristi.

conclude l'*iter* »¹, non può che essere influenzato dall'innovazione tecnologica. Ciò premesso il processo telematico — sia esso più o meno gradito — costituisce parte integrante del nostro ordinamento giuridico.

Gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire all'atto dell'emanazione della normativa sul processo telematico — avvenuta con il d.p.r. 123/2001 — erano molteplici² e tutti condivisibili. Basti pensare allo snellimento dei tempi del processo, alla tutela della *privacy*³ o ancor più alla tutela dell'ambiente. Tuttavia, al di là degli obiettivi e dei propositi, per molto tempo il processo telematico è stato percepito come un tema vago e ciò anche alla luce del fatto che il processo civile telematico certamente non è un nuovo « strumento processuale », bensì è un progetto di nuova architettura tecnologica promosso dal Ministero della Giustizia e volto a « consentire l'esecuzione di operazioni, quali il deposito di atti, la trasmissione di comunicazioni e notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti risultante dai registri di cancelleria, nonché dei fascicoli e della giurisprudenza, operando *on-line* senza necessità di recarsi fisicamente presso le cancellerie »⁴.

2. L'EVOLUZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO DAL D.P.R. 123/2001 ALLA L. 144/2014.

Il processo civile telematico ha trovato la sua prima disciplina normativa nel d.p.r. n. 123 del 13 febbraio 2001 rubricato « Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti »⁵.

Già nella Relazione al d.p.r. 123/2001 si dà atto dei presupposti normativi del processo telematico e si fa riferimento: (a) alla legge

¹ PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, vol. I, Torino, 2008, p. 11.

² Cfr. art. 1 della Relazione illustrativa al d.p.r. n. 123/2001: « L'idea di dettare norme più specifiche circa l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo civile muove dalla convinzione che tali mezzi possano agevolare, in termini di rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti, comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo) ».

³ Sui rapporti tra processo e diritto alla *privacy*, cfr. FIORIGLIO, *Temi di informatica giuridica*, Padova 2004, p. 192 ss.

⁴ La definizione è mutuata da INTRA-VAIA, *Introduzione al processo telematico*, dispensa gentilmente concessa dall'Autrice.

⁵ Sul d.p.r. in questione, cfr. BRESCIA, LICCARDI, *Processo telematico*, in *Enc. giur.*; Roma 2006; BRESCIA, *La new economy del processo civile: sfida telematica per il ministero*, in *Dir. e giustizia* 2000, 14, 37; JACCHIA (a cura di), *Il processo telematico: nuovi ruoli e nuove tecnologie per un moderno processo civile*, Bologna 2000; TRICOMI, *Commento al d.p.r. n. 123/01*, in *Guida dir.* 2001, 16, p. 105; SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile telematico*, in *Corriere giur.* 2001, 9, 1242; BUFFA, *Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata*, Milano 2002; RUGGIERI, *Il processo telematico: breve guida al d.m. 13 febbraio 2001 n. 123*, Torino 2001; BUONOMO, *Processo telematico e firma digitale*, Milano 2004; ZAN (a cura di), *Tecnologia, Organizzazione e Giusti-*

n. 421 del 23 ottobre 1992, che all'articolo 2, comma 1, lett. *mm*) prevede in generale « il completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche », (b) al d.lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993, che all'articolo 3 afferma « il principio secondo cui tutte le pubbliche amministrazioni agiscono « di norma » attraverso « i sistemi informativi automatizzati » » e all'articolo 16, comma VIII, il quale prevede che « l'adozione di uno o più regolamenti governativi per l'individuazione di particolari modalità di applicazione » del decreto legislativo medesimo « in relazione all'Amministrazione della giustizia » nonché, infine, (c) al d.p.r. n. 513 del 10 novembre 1997, noto come il primo riconoscimento a livello normativo della validità ed efficacia del documento informatico ⁶.

Riconoscere che il processo telematico non introduce un nuovo modello processuale, bensì una nuova forma di comunicazione tra i soggetti del processo, non significa certamente sminuirne la rilevanza.

Infatti discorrere di forma della comunicazione tra i soggetti del processo significa inevitabilmente affrontare temi come quello del contenuto-forma degli atti processuali nonché della strumentalità delle forme.

Con il d.p.r. 123/2001 il legislatore ha riconosciuto l'adequatezza della forma telematica per determinate attività del processo civile: l'art. 2 del citato d.p.r. nell'identificare il campo di applicazione della nuova normativa, esplicitamente prevede che: « 1. è ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento. 2. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile [...] ».

In questo contesto è chiaro che assumono un ruolo fondamentale sia il « dominio giustizia » e cioè l'« insieme delle risorse *hardware* e *software*, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura »,

zia. *L'evoluzione del Processo Civile Telematico*, Bologna 2004; BUFFA, *Al via il processo civile telematico: le nuove opportunità per gli avvocati*, in *Diritto dell'Internet* 2005, 1, p. 9; RIEM, SIROTTI GAUDENZI, *La giustizia telematica e la procedura informatizzata: processo telematico e amministrazione della giustizia on-line, protezione dei dati negli uffici giudiziari, controversie e rete internet*, Santarcangelo di Romagna 2005; RIEM, *Il processo civile telematico: le nuove frontiere del processo alla luce del*

d.p.r. 123/2001, Napoli 2002; CONTALDO, GORCA, *E-law: le professioni legali, la digitalizzazione delle informazioni giuridiche e il processo telematico*, Soveria Mannelli 2006; LICCARDO, *Introduzione a Polis*, in *Manuale Utente del Programma Polis*, Roma 2001; ROLLERI, *I progetti per informatizzare l'amministrazione della giustizia*, in *Doc. giust.* 1995, n. 11.

⁶ Sul tema sia consentito il rinvio a F. FERRARI, *La nuova disciplina del documento informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 129 ss.

sia il sistema informatico civile, e, precisamente il « sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile » ⁷.

Non si può peraltro omettere di considerare che, al fine di comprendere le tematiche delle quali dobbiamo occuparci, è necessario fare altresì riferimento al Codice dell'amministrazione digitale (CAD) contenuto, come a tutti noto, nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, suppl. ord. n. 93), successivamente modificato, corretto e integrato con il d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2006, n. 99 suppl. ord. n. 105) ⁸, ed infine modificato dal d. lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 nonché più recentemente al DPCM del 13 novembre 2014 ⁹, entrato in vigore l'11 febbraio 2015, che detta le regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici

⁷ Cfr. art. 1, lett. f) d.p.r. n. 123/2001; cfr. MAIOLI, *Il sistema Informatico Civile nel Processo Civile Telematico*, in *Informatica e diritto*, nn. 1-2, Napoli 2007, 23 ss.

⁸ Mediante il primo decreto citato, il Governo ha esercitato la delega a suo tempo conferitagli dall'art. 10 della l. 29 luglio 2003, n. 229 dal titolo « interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione » c.d. « legge di semplificazione 2001 ». Tale norma, dedicata al « riassetto in materia di società dell'informazione » sanciva al suo comma I l'impegno del Governo ad adottare uno o più decreti legislativi — entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega « su proposta del ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge » e, al 2° comma, proprio nell'elencare le materie oggetto di delega, poneva al primo posto « il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale » (art. 2, lett. a, l. 29 luglio 2003, n. 229). Quanto invece al d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, le modifiche ed integrazioni rispetto al testo del Codice dell'amministrazione digitale ivi contenute sono state motivate dalla necessità di dare una più completa realizzazione ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega sopra citata, nonché di eliminare incertezze e dubbi interpretativi emersi in dottrina. Il d.lgs. 235/2010 ha invece introdotto molteplici modifiche tra le quali quelle in materia di comu-

nicaione tra imprese ed amministrazioni pubbliche, la nuova figura di conservatore accreditato, in materia di duplicato informatico ed ha reintrodotto la firma elettronica avanzata. In generale sul Codice dell'amministrazione digitale cfr. CASSANO E GIORDANELLA, *Il Codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*, Milano 2005; CARLONI, *Codice dell'amministrazione digitale*, Rimini, 2005; D'ELIA, PIETRANGELO, *Il codice dell'amministrazione digitale. Relazioni e contributi al convegno DAE, 2005*, in *Informatica e diritto*, 2005; I. MACRÌ, U. MACRÌ, PONTEVOLPE, *La tecnologia informatica e le norme che ne disciplinano l'uso*, *Approvato col d.lgs. n. 235/2010*, Milano, 2010, spec. 160 ss.

⁹ Il DPCM del 13 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2015. In merito cfr. M. IASELLI, *Pubblica amministrazione: le regole tecniche dei documenti informatici*, in *www.altalex.com*, 20 gennaio 2015, nonché la richiesta inoltrata da parte del Consiglio Nazionale Forense (CNF) al Ministero della Giustizia volta ad escludere l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/11/2014, adottato ex art. 71 CAD, al processo telematico e alle notifiche a mezzo PEC. In particolare, nel contesto della lettera del CNF in data 30 gennaio 2015 il CNF, dopo aver sottolineato come l'emanaione del DPCM sopra citato « atteso da anni, impatta anche la normativa del processo telematico introducendo formalismi nella produzione del documento informatico, delle copie informatiche e nella loro attestazione a conformità, che non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza, agevole comprensibilità, che sareb-

e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni e costituisce un tassello fondamentale della disciplina del documento informatico così come contenuta nel CAD.

La definizione di documento informatico contenuta nell'art. 1 del CAD è mutuata *telle quelle* dal d.p.r. 513/1997¹⁰. La nozione di firma elettronica¹¹ viene invece modificata, distinguendosi, quattro diverse tipologie, ciascuna delle quali conferisce al documento informatico un diverso grado di valore giuridico, a seconda delle garanzie offerte dalla firma apposta circa la segretezza, l'autenticazione e la conoscibilità del documento informatico. Infatti, mentre il legislatore della prima edizione del CAD, all'art. 1 forniva solo le definizioni di firma elettronica, di firma elettro-

bero auspicabili nell'ambito del processo », conclude proponendo « adeguati correttivi normativi volti a sancire l'indipendenza della normativa PT dal CAD o, perlomeno, dalle sue regole tecniche di cui al citato DPCM, predisponendo una integrazione della normativa PT che regoli esaurientemente il tema del documento informatico, della copia informatica, anche per immagine, del duplicato di documento informatico, delle attestazioni di conformità di tali documenti, nella precipua ottica delle esigenze processuali, imponendo quindi solo le formalità minime utili a garantire identificabilità, integrità ed immodificabilità di tali documenti e che siano in sintonia con i ruoli, le esigenze e gli strumenti a disposizione dei soggetti processuali. Ciò appare ulteriormente necessario in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione della normativa del PT che, per le modalità con le quali è stata emanata, si segnala per la sua frammentarietà, carenza di coordinazione e per la discutibile scelta della struttura delle gerarchie delle fonti normative che la contraddistinguono ». In senso analogo si è pronunciato ROTA nell'ambito della relazione dal titolo *Il documento informatico nel processo civile e le nuove regole tecniche*, in occasione dell'incontro di studio *La rete del processo e nel processo*, tenutosi a Varese il 12 marzo 2015.

¹⁰ Ivi il documento informatico è così definito: « *rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti* ». Sul d.p.r. 513/97 sia consentito il rinvio a F. FERRARI, *La nuova disciplina del documento informatico*, cit., pp. 129 ss.; per una ricostruzione dell'evoluzione del riconoscimento a livello legislativo del documento informatico cfr. FINOCCHIARO, *Il valore probatorio del documento informatico*, in *Contratto e Impresa* 2002, pp. 76 ss.; DELFINI, *Il documento informatico nella prima giurisprudenza della Cassazione e il T.U. di cui*

alla novella del d.p.r. n. 445/2000, in *I contratti* 2002, pp. 301 ss. In generale sul documento informatico cfr. AA.VV., *Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici*, Commentario, a cura di BIANCA, CLARIZIA, FRANCESCHELLI, GALLO, MOSCARINI, PACE E PATTI, in *Nuove leggi civ. comm.* 2000, pp. 690 ss.; PATTI, *Della prova documentale*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, dir. da GALGANO, Bologna-Roma 1996; DE SANTIS, *Documento non scritto come prova civile*, Napoli 1988; MONTESANO, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile*, in *Dir. inf.* 1987, pp. 23 ss.; FRANCESCHELLI, *Computer, documento elettronico e prova civile*, in *Giur. it.* 1988, c. 314 ss.; VERDE, *Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, in *Riv. dir. proc.* 1990, pp. 715 ss.; STALLONE, *La forma dell'atto giuridico elettronico*, in *Contratto e Impresa* 1990, pp. 773 ss.; PARISI, *Contratto concluso mediante computer*, Padova 1987; G.F. RICCI, *Aspetti processuali della documentazione informatica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1994, pp. 863 ss.; L.P. COMOGLIO, *Prove civili*, Torino 1998, pp. 235 ss.; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova 1999, IV, pp. 274 ss.; GRAZIOSI, *Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1998, pp. 521 ss.; PATTI, *L'efficacia probatoria del documento informatico*, in *Riv. dir. proc.* 2000, pp. 80 ss.; FINOCCHIARO, *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, in AA.VV., *Commercio elettronico. Documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina*, a cura di Rossella, Finocchiaro, Tosi, Torino 2003, pp. 531 ss.

¹¹ Sulle diverse tipologie di firma cfr. FINOCCHIARO, *La firma digitale*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, dir. da Galgano, Bologna-Roma 2000 nonché Id., *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, cit., pp. 536-539.

nica qualificata e di firma digitale, omettendo — e così sostanzialmente eliminando dal panorama normativo — il concetto e la definizione di firma elettronica cd. avanzata¹², il legislatore del d.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 ha modificato l'art. 1 prevedendo la reintroduzione della firma elettronica avanzata che si colloca, in termini di sicurezza, tra la firma elettronica e la firma elettronica qualificata¹³.

Certamente rilevanti sono poi, nell'ottica della digitalizzazione del sistema giustizia, le previsioni contenute nell'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) che, al primo comma, prevedeva che « A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici », ma altresì quelle di cui all'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009 che — nel contesto di un ambizioso progetto di incremento della funzionalità degli uffici giudiziari — ha ridisegnato le disposizioni del d.l. 112/2008 introducendo la p.e.c. come canale per le notificazioni e comunicazioni nel processo, in luogo della posta elettronica certificata per il processo telematico, la quale ultima si caratterizzava per alcune severe limitazioni ed ha modificato alcune norme del codice di rito ed ha demandato a decreti ministeriali l'adozione di regole tecniche per l'attuazione del processo civile e penale telematico.

A distanza di dieci anni dal d.p.r. 123 del 2001 sono state poi emanate le nuove regole tecniche con il d.m. 44 del 22 febbraio 2011¹⁴ che, per quanto qui ci interessa, all'art. 35, comma 1, prevede che « l'attivazione della trasmissione dei documenti informa-

¹² In questo senso sia consentito il rinvio a F. FERRARI, *Il Codice dell'amministrazione digitale e le norme dedicate al documento informatico*, in *Riv. dir. proc.* 2007, p. 422.

¹³ La firma elettronica avanzata è definita all'art. 1, comma 1, lett. *q-bis*) del codice dell'amministrazione digitale nei seguenti termini: « un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono l'identificazione invocata al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclu-

sivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo di consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati ». Ciò significa che si tratta di una firma che non richiede né il certificato qualificato né il dispositivo sicuro per la creazione della firma previsti invece per quanto concerne la firma elettronica qualificata all'art. 1, comma 1, lett. *r*) dello stesso codice.

¹⁴ La pluralità di decreti autorizzativi emessi in attuazione dell'art. 35 d.m. 44/2011 ha determinato il c.d. effetto “a macchia di leopardo” comportando, infatti, la non uniformità degli atti depositabili nelle diverse sedi di Tribunale.

tici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni nel singolo ufficio »¹⁵.

In questo contesto non si possono poi omettere di ricordare le modifiche introdotte dal “decreto crescita” d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, modificato e convertito dalla legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012, nonché il d.l. del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, che introduce modifiche rilevanti al codice di rito, alle disposizioni di attuazione, alla l. 53/1994 sulle notifiche eseguite dagli avvocati, nonché al d.l. 179/2012. In particolare l'art. 44 del d.l. 90/2014 disciplina i termini di attivazione dell'obbligo di deposito telematico di alcune tipologie di attività processuali.

3. LE NOVITÀ IN TEMA DI PROCESSO CIVILE TELEMATICO.

Quanto fin qui detto costituisce un mero quadro di riferimento rispetto alle ultime e più rilevanti novità in tema di processo telematico; in particolare: (a) le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 d.m.g. 22 febbraio 2011, n. 44 per l'adozione nel processo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, modificate mediante d.m.g. del 28 dicembre 2015, in Gazzetta Ufficiale, 7 gennaio 2016, le comunicazioni e le notifiche telematiche previste dal d.m.g. 22 febbraio 2011, n. 44 e (b) il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 nonché (c) il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con diverse modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

È soprattutto a questi ultimi atti normativi che si ritiene opportuno rivolgere attenzione al fine di individuare le novità più rilevanti che possono così sintetizzarsi:

- 1) l'obbligatorietà del deposito telematico e la questione relativa al deposito degli atti introduttivi del processo;
- 2) le modalità del deposito telematico ed il limite di 30 MB;
- 3) la sottoscrizione del verbale di udienza ai sensi dell'art. 45 d.l. 90/2014;
- 4) le copie informatiche ed i poteri di autentica ex art. 52 d.l. 90/2014;
- 5) la pubblicazione e la comunicazione della sentenza;
- 6) le notifiche tramite PEC ex l. n. 53/1994: l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- 7) il domicilio digitale.

¹⁵ La disposizione citata nel testo è stata modificata dall'art. 7, comma 1, del d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e si ritiene

debba oggi considerarsi tacitamente abrogata.

3.1. *L'obbligatorietà del deposito telematico: la questione relativa agli atti introduttivi tra la libertà delle forme ed il raggiungimento dello scopo.*

La sezione del decreto legge 90/2014 riservata al processo telematico si apre con la regolamentazione dei termini di attivazione dell'obbligo di deposito telematico, circoscrivendo ai soli procedimenti instaurati dal 30 giugno 2014 in poi l'obbligo del deposito telematico (c.d. binario unico) e rendendo invece facoltativa la scelta per quelli in corso alla stessa data e la cui obbligatorietà veniva postergata al 31 dicembre 2014 (c.d. doppio binario).

Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2014, in tutti i tribunali, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, è obbligatorio il deposito telematico degli atti, espressamente individuati dal d.l. 179/2012, e precisamente del (a) ricorso per decreto ingiuntivo (non invece l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo); (b) degli atti dei procedimenti indicati dall'art. 16 *bis*, co. 4, d.l. 179/2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014¹⁶.

A partire dal 30 giugno 2015 è obbligatorio il deposito telematico anche nelle Corti d'appello degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.

A prescindere dalla data di attuazione dell'obbligo di deposito telematico, l'art. 44, comma secondo, lett. a) individua i soggetti esentati dall'osservanza di tale obbligo. L'obbligo del deposito telematico rimane infatti escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e ciò a seguito di quanto indicato nel co. 2 dell'art. 44 del decreto legge citato.

Alla luce della formulazione dell'art. 16 *bis*, co. 4, d.l. 179/2012, vigente prima delle modifiche di cui al decreto legge 83/2015, l'obbligo del deposito telematico riguardava gli atti processuali ed i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.

L'art. 16 *bis*, co. 4, d.l. 179/2012 sanciva infatti che « A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può

¹⁶ Trib. Reggio Emilia, 1° luglio 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo presentato in "cartaceo"

in quanto, a partire dal 30 giugno 2014, il procedimento monitorio deve essere instaurato attraverso le modalità telematiche.

autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione ».

Come ben si desume dalla norma richiamata, la stessa si occupava esclusivamente degli atti di introduzione del procedimento di ingiunzione nonché degli atti endoprocedimentali. La disposizione nulla diceva, dunque, per gli atti introduttivi del giudizio ordinario di cognizione o dei procedimenti speciali.

Proprio alla luce del silenzio della norma sul punto, la giurisprudenza di merito si è trovata a dover più volte pronunciarsi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 90/2014, sulla legittimità dell'utilizzo del deposito telematico in relazione agli atti introduttivi ed il quadro che emerge dalle pronunce edite certamente non poteva definirsi.

Dalle prime pronunce edite sul tema, l'orientamento prevalente sembrava essere quello per cui — sulla base di un'analisi letterale dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012 — il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio doveva ritenersi inammissibile, fatta eccezione per il ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Infatti è stata dichiarata l'inammissibilità del deposito con modalità telematiche del ricorso per accertamento tecnico preventivo ¹⁷, del ricorso *ex art. 669 terdecies c.p.c.* ¹⁸, della comparsa di costituzione e risposta ¹⁹, del ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* ²⁰, del ricorso introduttivo del procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento *ex art. 15 l. fall.* ²¹ nonché del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* ²².

¹⁷ Trib. Foggia, decr., 10 aprile 2014.

¹⁸ Trib. Vercelli, ord., 4 agosto 2014. In questo caso il tribunale ha ritenuto « irregolare » il deposito telematico del reclamo cautelare.

¹⁹ Trib. Padova, 28 agosto 2014, ove il giudice ha dichiarato, da un lato, l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta depositata a mezzo pec e, dall'altro lato, la contumacia della parte così costituitasi; Trib. Pavia, 22 luglio 2014, ord., in cui, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica, la convenuta, incorsa in tutte le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., è stata invitata a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa.

²⁰ Trib. Reggio Emilia, 30 giugno 2014; Trib. Torino, 15 luglio 2014, in cui è stata affermata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del rito sommario di cognizione non solo alla luce di quanto disposto dal-

l'art. 16 *bis* l. 221/2012, bensì anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30 aprile 2014 riguardante il tribunale di Torino, in forza del quale si dispone l'attivazione del processo civile telematico solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile.

²¹ Trib. Roma, sez. fall., 24-25 settembre 2014, in corso di pubblicazione in *Giur. comm.*, 2015, con nota di F. FERRARI, *Il deposito telematico della domanda di fallimento*.

²² Trib. Torino, 20 ottobre 2014, ove si afferma la non applicabilità del principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. alla luce del fatto che tale principio ha carattere residuale e trova applicazione solo nell'ipotesi in cui non sia previsto il rispetto di forma alcuna e, in ogni caso, non si riferisce alla struttura (materiale o tele-

Tuttavia non sono mancate pronunce che hanno dichiarato ammissibile il deposito telematico degli atti introduttivi del processo civile. Dapprima il Tribunale di Bologna ²³ ha dichiarato la legittimità del deposito telematico del ricorso introduttivo del rito del lavoro, nonostante tale atto non fosse ricompreso nel decreto autorizzatorio ²⁴, sempre che il ricorso sia redatto in conformità agli artt. 121 e 125 c.p.c., nonché alle Regole Tecniche contenute nel d.m. 44/2001 ed alle Specifiche Tecniche del processo civile telematico. Successivamente anche il Tribunale di Brescia ²⁵ ha dichiarato l'ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione, posto che il decreto ministeriale relativo al tribunale di Brescia espressamente includeva tra gli atti depositabili telematicamente anche la comparsa di risposta. Ancora più chiaramente il Tribunale di Milano ²⁶ ha affermato che, « a prescindere dall'esistenza del decreto dirigenziale, previsto dalla normativa vigente in materia di PCT, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace » poiché, in primo luogo, nessuna norma ha conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale effettuare il deposito digitale ²⁷ e, in secondo luogo, non è prevista alcuna sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo per via telematica. Il tribunale ambrosiano concludeva stabilendo che « spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare la idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo a cui è deputato ». Successivamente sia il Tribunale di Venezia ²⁸ sia la Corte d'Appello di

matica) che contiene l'atto stesso, non potendosi parlare di raggiungimento dello scopo di fronte ad un vizio genetico dell'atto che riguardi la sua stessa costituzione materiale.

²³ Trib. Bologna, 16 luglio 2014.

²⁴ Il d.m. 14 giugno 2012, concernente il tribunale di Bologna, ha autorizzato il deposito telematico dei seguenti atti e documenti: comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memorie di replica, elaborati del c.t.u., memorie autorizzate dal giudice ed iscrizione a ruolo delle cause civili. Diversamente da quanto previsto da altri decreti tra cui quello relativo al tribunale di Catania (che espressamente include fra gli atti depositabili telematicamente anche i ricorsi) ovvero al tribunale di Ancona (in cui, fra i procedimenti inclusi, vengono indicati anche quelli relativi al contenzioso lavoro e prefallimentari, nell'elenco previsto nel d.m. concer-

nente il tribunale di Bologna non è ricompreso né l'atto di citazione né il ricorso introduttivo dei procedimenti c.d. speciali tra cui il rito del lavoro.

²⁵ Trib. Brescia, sez. lav., 7 ottobre 2014.

²⁶ Trib. Milano, 7 ottobre 2014.

²⁷ In questo senso anche recentemente Trib. Roma, 24 gennaio 2015.

²⁸ Trib. Venezia, ord., 10 novembre 2014, reperibile al seguente link: <http://www.rampazzo.info/studio/wp-content/uploads/2014/11/ordinanza.pdf>. ha ritenuto che ha ritenuto che l'art 35 d.m. 44/2011 si limita, quale fonte sublegislativa, a prevedere che un decreto dirigenziale debba accertare « l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio » al fine di consentire la trasmissione dei documenti informatici ai soggetti abilitati

Genova²⁹ hanno ritenuto ammissibile la costituzione per via telematica. I giudici della Corte d'Appello di Genova hanno altresì richiamato, a sostegno dell'ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi, l'art. 83, comma terzo, c.p.c., così come modificato dalla l. 69/2009, nella parte in cui prevede espressamente che la costituzione del difensore avvenga attraverso strumenti informatici. Inoltre, il Tribunale di Roma³⁰ ha ritenuto che « la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve in ogni caso ritenersi ammissibile atteso che la DGSIA è priva, per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente » e « non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica ».

Come ben si desume dalla giurisprudenza citata, non solo non poteva dirsi chiaro quale fosse l'orientamento prevalente, ma soprattutto la gamma delle sanzioni adottate in ipotesi di sostenuta violazione dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012 era talmente varia da indurre l'interprete ad alcune considerazioni che si auspicava potessero essere condivise non tanto nel merito, ma quantomeno nel fine, che deve comunque essere quello di dar luogo ad una certa uniformità di giudizio su di un tema che evidentemente si poteva porre su tutto il territorio nazionale e in relazione ad ogni atto introduttivo.

In questo contesto sembrava inevitabile far riferimento al ben noto principio di cui all'art. 121 c.p.c. che sancisce non già la libertà delle forme dell'atto processuale, bensì la strumentalità delle stesse.

Ed infatti se da un lato esistono molteplici indicazioni normative di forma degli atti processuali, riducendosi dunque — anche nel processo — l'ambito di applicazione di un presunto principio

esterni. Da ciò deriverebbe — secondo il Tribunale veneziano — che detto decreto non deve individuare né gli atti da inviare obbligatoriamente con il mezzo telematico né il valore e la copertura legale di tale forma di comunicazione. È da rilevare come il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ha autorizzato presso il Tribunale di Venezia il deposito telematico anche per gli atti introduttivi del giudizio.

²⁹ App. Genova, 11 novembre 2014, in *www.lanuovaproceduracivile.it*, ha ritenuto rituale la costituzione in giudizio della parte nonostante la normativa sul processo civile telematico preveda, per le Corti d'appello, l'obbligo di deposito telematico a decorrere dal 30 giugno 2015, poiché tale si-

tuazione « non esclude che sussista fin d'ora la facoltà delle parti medesime (non ancora l'obbligo) di utilizzare tale forma di deposito in luogo di quella cartacea ». Sotto questo profilo appare opportuno ricordare che con decreto del 29 marzo 2013 della DGSIA la Corte d'Appello di Genova veniva autorizzata, a decorrere dall'8 aprile 2013, a ricevere gli atti e i documenti di parte in via telematica, ivi comprese le comparse di costituzione e risposta, in materia di contenzioso civile, di lavoro e di volontaria giurisdizione.

³⁰ Trib. Roma, sez. II, 18 febbraio 2015. In senso conforme cfr. anche Trib. Roma, 24 gennaio 2015; Trib. Genova, 1 dicembre 2014.

della libertà di forme ³¹ posto che nel codice di rito, a differenza di quello sostanziale nel quale la libertà delle forme si dovrebbe desumere dall'assenza di una norma che prescriva la forma nonché dal generale principio dell'autonomia privata ³², l'art. 121 c.p.c. proprio di ciò si occupa e sancisce il principio in forza del quale, nel processo, le forme « non sono mai fini a se stesse, ma strumentali rispetto allo scopo che l'ordinamento auspica venga raggiunto » ³³.

Alla luce del coordinamento tra l'art. 121 c.p.c. e l'art. 16 *bis* del d.l. 179/2012, nella formulazione previgente al decreto legge 83/2015, ciò che sembrava necessario chiedersi era se l'aver previsto la forma telematica come forma necessaria per gli atti endoprocessuali e non per gli atti introduttivi del processo potesse condurre ad escludere siffatta forma per questi ultimi.

Il vero quesito riguardava la possibilità di ravvisare, nel disposto normativo di cui all'art. 16 *bis* d.l. 179/2012, un ostacolo rispetto all'utilizzo della forma telematica per l'atto introduttivo e la risposta a tale quesito non poteva che essere negativa, posto che l'obbligo di utilizzare un certo strumento di trasmissione per taluni atti non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi ».

Sembrava dunque che la regola desumibile dal disposto dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012 e 121 c.p.c. fosse nel senso di ritenere

³¹ Il principio in questione è stato messo in discussione non solo da R. SACCO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile*, dir. da S. Vassalli, Torino, 1975, ma altresì nel celebre saggio di N. IRTI, *Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico*, Milano, 1985. Proprio a tale saggio di Irti è seguito un vivace dibattito dottrinale (cfr. GRASSO, *La forma tra regola ed eccezione*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, I, 49 ss.; GUASTINI, *In tema di libertà delle forme*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, II, 539 ss.; DE CUPIS, *Sul contestato principio della libertà delle forme*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, 203; PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987; G.B. FERRI, *Forma ed autonomia negoziale*, in *Quadrimestre*, 1987, 313 ss.; AA.VV., *Incanto studio sul libro di N. Irti, Idola Libertatis*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 373 ss.; N. IRTI, *Del falso principio di libertà delle forme. Strutture forti e strutture deboli*, in *La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni*, Napoli, 1988, 449 ss.; LISERRE, *Forma degli atti (diritto civile)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIV, Roma, 1988; MONTESANO, *Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 1 ss.;

SACCO, *La forma*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Pietro Rescigno, II, 10, Utet, Torino, 1995, 265 ss.; N. IRTI, *Studi sul formalismo negoziale*, Padova, 1997).

³² DE ROSA, *L'analisi funzionale della forma*, Milano, 2011.

³³ LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2007, pp. 213.-214; R. POLI, *Invalità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, 78, ove afferma che « la considerazione degli artt. 121, 131 e 156 c.p.c. mostra chiaramente che le forme (degli atti) del processo non sono previste e prescritte dalla legge per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, bensì sono intese congegnate come lo strumento più idoneo per il raggiungimento di un certo risultato, il quale risultato rappresenta l'unico vero obiettivo che alla norma disciplinante la forma dell'atto interessa conseguire » e cita la sentenza n. 257 del 30 luglio 2009 della Corte cost. che in motivazione precisa: « al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente il vigente codice di procedura civile ».

ammissibile l'utilizzo della forma telematica per il deposito di un atto introduttivo tutte le volte in cui il deposito di quell'atto, realizzato con quelle modalità, consenta il raggiungimento dello scopo dell'atto.

L'altro principio che si riteneva venisse in considerazione era quello già citato di cui all'art. 156, ult. co., c.p.c., ai sensi del quale « La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato ». Tale principio, che restringe certamente l'ambito della nullità ed il potere del giudice di pronunciarla tutte le volte che l'atto abbia raggiunto il suo scopo ³⁴, impone una riflessione in relazione non solo allo scopo dell'atto, ma anche a quello del procedimento ³⁵, senza dimenticare che tale principio deriva da quello della strumentalità delle forme e certamente lo stesso deve ritenersi dotato di portata generale.

Il tema, che a lungo ha impegnato la dottrina, consiste certamente nell'identificare cosa debba intendersi per scopo dell'atto, tuttavia tale disputa con riferimento al caso del quale ci stiamo occupando, precisamente al deposito degli atti introduttivi del processo con modalità telematiche, non si ritiene rilevi posto che è necessario fare riferimento non all'atto introduttivo ed al suo scopo, quanto al deposito dello stesso. Ed infatti se l'atto introduttivo ha la funzione di enunciare l'azione e di realizzare il contatto tra il ricorrente e il giudice, chiaro è che a tale funzione certamente si assolve attraverso il deposito e, dunque, ciò che bisogna chiedersi è se il deposito telematico sia idoneo quale strumento al fine di realizzare il contatto in questione ³⁶. Sotto questo profilo a favore dell'idoneità si è ritenuto militassero non

³⁴ Sul punto la dottrina maggioritaria ha sottolineato come lo scopo dell'atto processuale di cui discorre l'art. 156 nei suoi secondo e terzo comma, si differenzia nettamente dal fine (cfr. ORIANI, *Nullità degli atti processuali - I*, *Dir. proc. civ.*, in *Enc. Giur.*, vol. XI, Roma, 1990, 3; MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, 47 ss.; POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, cit. 403) perseguito dalla parte cui l'atto si riferisce, deve desumersi dall'« intero sistema » (AULETTA, *Nullità e « inesistenza » degli atti processuali civili*, Padova, 1999, 176) e non dal singolo atto.

³⁵ POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, cit., 408, sottolinea come se da un lato lo scopo del processo altro non è che « la risultante dello scopo ultimo di ciascun atto delle serie procedimentale », dall'altro lato « in ciascun atto processuale contemplato dal legislatore è possibile individuare un scopo primo, peculiare e diretto,

ed un scopo ultimo, generale ed indiretto [...] scopo primo e scopo ultimo dell'atto processuale concorrono pertanto a modellare le forme del procedimento, sia dal punto di vista statico, sia, soprattutto, da quello dinamico ».

³⁶ Ciò non significa che rispetto al deposito si possa escludere la qualificazione di «atto processuale». Sul punto si condivide la tesi di Auletta secondo la quale al fine di definire l'atto processuale è necessario combinare « due prospettive: quella del processo come naturale sede dell'atto e quella del processo come sede degli effetti dell'atto » Cfr.: AULETTA, *Nullità e « inesistenza » degli atti processuali civili*, cit., 39-40 ove sottolinea come la tesi precedentemente proposta da Carnelutti e volta ad enfatizzare, ai fini della qualificazione dell'atto processuale, solo la sua attitudine a concorrere alla determinazione degli effetti del processo (CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, vol. II, Padova, 1938, 60

solo le norme che già prevedevano l'obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali, ma anche i precedenti interventi legislativi, che avevano sancito l'equipollenza tra la comunicazione *ex art.* 170 c.p.c. e il deposito telematico. Ed infatti non solo l'art. 170 c.p.c. non prevede la nullità ove il deposito sia eseguito in una forma diversa da quella "fisica" consistente nel recarsi presso la cancelleria, ma anzi le norme sul processo telematico introducono una presunzione relativa in forza della quale ove il deposito telematico avvenga in conformità alle regole tecniche lo stesso deve ritenersi equipollente al deposito secondo il metodo ad oggi ancora più diffuso nella prassi ³⁷.

Peraltro è evidente che la situazione profilava con modalità e rischi differenti a seconda che oggetto di considerazione sia l'atto di citazione o il ricorso, mentre il primo infatti è notificato ad un soggetto estraneo all'amministrazione della giustizia, il secondo ha, come suo principale destinatario, un soggetto, il giudice non potrà che essere particolarmente attento alla sua consolle e a tutto ciò che, attraverso la stessa, gli viene inviato.

Sembrava dunque che già alla luce del previgente art. 16 *bis* decreto legge 179/2012 modificato dal decreto legge 90/2014, si potessero sostenere rispetto agli atti introduttivi del giudizio quantomeno l'equipollenza ³⁸ tra deposito "tradizionale" e deposito telematico.

Certamente militava a favore della tesi permissiva sia l'art. 83, co. 3, c.p.c. che non solo prevede, seppure in relazione alla procura la possibilità del deposito della stessa per via telematica, ma sembra dare per scontata la possibilità di costituzione della parte per via telematica sia la pronuncia n. 5160 del 4 marzo 2009 della Suprema Corte, con la quale si è stabilito che il deposito, a mezzo di lettera raccomandata anche se irrituale, deve ritenersi idoneo al raggiungimento dello scopo dell'atto ³⁹, pur non potendosi sottacere che l'orientamento da ultimo citato è stato rifiutato

ss), debba ritenersi eccessivamente ampliativa della categoria e perciò inadeguata.

³⁷ Cfr art. 13 d.m. n. 144 del 21 febbraio 2011 nonché le critiche alla sua formulazione svolte da LESSIO, *Il deposito telematico degli atti in corso di causa: profili critici e norme sconcordate*, in *LeggiOggi.it*, 2011.

³⁸ Sul tema dell'equipollenza cfr. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, cit. 71 ss.

³⁹ Cass. 5160 del 4 marzo 2009 precisa altresì: « In particolare la circostanza che l'attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitivo autonomo, non debba essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla

parte che sta in giudizio personalmente, ma possa essere realizzata anche da persona da loro incaricata (c.d. *nuncius*) (cfr. Cass. 7449/2001 e 26737/2006), e che l'ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta (art. 134 disp. att. c.p.c. concernente il giudizio di cassazione, e le ipotesi relative al processo tributario, di cui a Corte cost. n. 520 del 2002, e al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa, di cui a Corte cost. n. 98 del 2004; cfr. anche Cass. n. 11893/2006 per l'estensione dei principi di cui a quest'ultima sentenza all'azione popolare in materia elettorale), non appare compatibile con

da una sentenza più recente della Suprema Corte⁴⁰, che ha sostenuto che « Semmai, attraverso la obbligatorietà della consegna “*brevi manu*” dei documenti si pone in essere una attività finalizzata e voluta dal legislatore al perseguimento di quel preminente interesse pubblico, qual è quello di far partire un giudizio legalmente corretto nei suoi passi iniziali e, quindi, di prevenire eventuali effetti dilatori dei tempi del processo, che per essere giusto, impone che le parti si pongano in grado e siano messe in grado di portare al giudice tutti gli elementi in loro possesso ». Se dunque, a seguito della già citata pronuncia del tribunale di Milano del 7 ottobre 2014 il dibattito in merito all'ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi poteva ritenersi sopito, la parola fine l'ha in realtà posta il legislatore con la legge 132/2015, prevedendo esplicitamente la possibilità di depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo del giudizio e a tal fine sostituendo il comma 1-*bis* dell'art. 16 *bis* del d.l. 179/2012 con il seguente « Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».

Quanto poi al momento del perfezionamento del deposito telematico, l'art. 51 del decreto legge 90/2014 da una parte conferma, come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia e, dall'altra, prevede espressamente che il deposito debba ritenersi tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arrivi entro la fine del giorno di scadenza, applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c.. Viene quindi meno

una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e cioè dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell'atto, così

come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta. Tale conclusione è coerente anche con i rilievi svolti da Cass. S.U. n. 4130/1988, che (in materia di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, anteriormente alla già richiamata pronuncia della Corte costituzionale) ha ritenuto inidoneo l'invio a mezzo posta dell'atto, qualora il deposito dello stesso non sia attestato dal cancelliere, che lo rifiuta (nella specie per la mancanza dei versamenti prescritti) ».

⁴⁰ Cass. n. 12391 del 21 maggio 2013.

quanto disposto delle regole tecniche del processo telematico all'art. 13, co. 3, del d.m. n. 44/2011 ove prevedeva che « Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo ».

Il legislatore ha dunque così consentito agli avvocati di lavorare tranquillamente fino alle 23:58 sui propri atti, rispettando comunque il termine per il deposito.

3.2. Il limite di 30 MB e le modalità del deposito telematico.

L'art. 51 d.l. 90/2014 stabilisce poi che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”, che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza). In merito a tale limite sembra all'interprete che lo stesso non possa condurre ad una distinzione fra cause più o meno rilevanti, bensì possa essere considerato con favore nell'ottica di una ponderata produzione documentale.

Nel luglio 2014 la giurisprudenza di merito si è occupata, in due occasioni, delle modalità mediante le quali deve avvenire il deposito degli atti. Il Tribunale di Roma⁴¹ ed il Tribunale di Livorno⁴² hanno affrontato la questione relativa alla validità degli atti depositati in formato pdf-immagine, giungendo alla medesima conclusione alla luce della quale gli atti formati non mediante la trasformazione di un documento testuale in pdf, bensì attraverso la scansione delle immagini, non possono ritenersi conformi alle regole vigenti (nei casi esaminati dai tribunali di Roma e Livorno si trattava di ricorsi per decreto ingiuntivo).

Le due decisioni sopra citate differiscono però quanto alla “sanzione” applicabile al caso concreto: mentre il tribunale capitolino ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto perché non “nativo digitale”, ma scansione dell'originale cartaceo, ritenendo privo di senso ipotizzare la rinnovazione dello stesso, ex art. 164 c.p.c., poiché il ricorso può essere sempre riproposto; il tribunale di Livorno ha dichiarato, per i medesimi motivi, la nullità dell'atto pdf-immagine, ritenendo inapplicabile l'art. 164 del codice di rito in quanto l'attività per rinnovare l'atto coincide con la rappresentazione del ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Anche relativamente a tale profilo, peraltro la frattura della giurisprudenza di merito è evidente: fanno infatti da contraltare alle pronunce di Roma e Livorno quelle di Udine e di Vercelli: il Tribunale di Udine⁴³, pur ritenendo l'atto depositato « non conforme alle regole tecniche del P.C.T., trattandosi di atto redatto in forma

⁴¹ Trib. Roma, 13 luglio 2014.

⁴² Trib. Livorno, 25 luglio 2014.

⁴³ Trib. Udine, 28 luglio 2014.

cartacea e successivamente scansionato e non di atto formato mediante l'apposito redattore atti » si è limitato a invitare il ricorrente a regolarizzare il deposito; il Tribunale di Vercelli ⁴⁴ ha invece affermato che l'invio dell'atto in formato pdf-immagine non determina la nullità dell'atto stesso, bensì una mera irregolarità in quanto da un lato l'art. 16-*bis* non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati telematicamente e, dall'altro lato, l'art. 156, comma primo, c.p.c. stabilisce espressamente che la nullità dell'atto per difetto dei requisiti di forma deve essere espressamente prevista dalla legge. Nel caso di specie il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di reclamo, seppur avvenuto in via telematica, ha comunque raggiunto la sua funzione tipica. Sul punto si ritiene possano mutuarsì le considerazioni di cui al paragrafo precedente.

3.3. *La sottoscrizione del verbale di udienza ai sensi dell'art. 45 d.l. 90/2014.*

L'art. 45, co. 1, lett. a) del d.l. 90/2014, modificando l'art. 126, co. 2 c.p.c. e l'art. 207, co. 2 c.p.c., elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi intervenuti (ad es., testimoni, C.T.U.) prevedendo che lo stesso sia firmato digitalmente dal cancelliere il quale, nel caso di altri "intervenuti" all'udienza, dà ai medesimi lettura del processo verbale.

Se da un lato la norma ha l'evidente *ratio* di agevolare la possibilità di redigere il verbale informatico, dall'altro lato giova sottolineare che non sarà possibile la doppia sottoscrizione del cancelliere e del giudice, così come prevede il codice di rito all'art. 130, co. 2 c.p.c. ⁴⁵, posto che il sistema non consente la doppia firma digitale di uno stesso atto telematico.

In realtà già prima della recente modifica delle norme succitate, la Suprema Corte aveva ritenuto che la mancata sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei testimoni (o la mancata lettura da parte dell'autorità giudiziaria della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in udienza) costituisse mera irregolarità della prova testimoniale espletata, presumendosi, sino a querela di falso, che quanto verbalizzato corrisponda a quanto dichiarato dai testi escussi ⁴⁶. Anche la mancata sottoscrizione del verbale ad

⁴⁴ Trib. Vercelli, 4 agosto 2014.

⁴⁵ Specificamente la norma richiamata nel testo prevede che « Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede

l'udienza e dal cancelliere di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte ».

⁴⁶ Cass., 19 dicembre 1991, n. 13671.

opera della parte personalmente intervenuta in udienza non veniva sanzionata ⁴⁷.

La nuova norma peraltro si pone, da un lato, in contrasto con l'orientamento della Cassazione, secondo cui l'omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere non comporta l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento dello scopo cui è destinato ⁴⁸, dall'altro lato, sembra ancora una volta svilire il significato nel processo del verbale di udienza ⁴⁹. Ciò non è condivisibile in quanto è nota a tutti la prassi di alcuni tribunali nei quali il verbale viene scritto dagli avvocati o dai praticanti (prassi che ha indotto recentemente il nostro legislatore ad introdurre addirittura una nuova forma di assunzione della prova testimoniale ⁵⁰), è però innegabile che il

⁴⁷ In questi termini Cass., 18 aprile 2011, n. 8874.

⁴⁸ Cass., 20 aprile 2007, n. 9389; Cass., 25 maggio 1996, n. 4849; Cass., 13 gennaio 1984, n. 290; Cass., 9 marzo 1984, n. 1639; Cass., 25 maggio 1983, n. 3599. In dottrina cfr. CAVALLONE, voce *Processo verbale nel diritto processuale civile*, in *Digesto civ.*, XV, 1997, 307, il quale ricorda l'orientamento dominante — ritenendolo quanto meno discutibile — in forza del quale la mancanza della sottoscrizione del verbale da parte del cancelliere o addirittura la sua assenza in udienza sono irrilevanti ai fini della validità del processo verbale, data la natura meramente integrativa del cancelliere rispetto alla funzione direttiva del giudice ex art. 130, c. 1, c.p.c. Secondo Cass., 19 dicembre 1975, n. 4201, sarebbe valido il verbale sottoscritto solo dal cancelliere e non anche dal giudice (in senso critico rispetto a tale pronuncia cfr. sempre CAVALLONE, voce *Processo verbale nel diritto processuale civile*, cit., 307).

⁴⁹ Contrariamente a quanto espressamente previsto dall'art. 130 c.p.c., nell'applicazione pratica sovente si riscontra l'assenza del cancelliere in udienza, così che il verbale è materialmente redatto da un difensore, con sacrificio delle forme che accompagnano un atto pubblico. Sul tema cfr. CAVALLONE, voce *Processo verbale nel diritto processuale civile*, cit., 305-307, il quale, auspicando l'introduzione, anche nel processo civile, di modalità di verbalizzazione più sofisticate come quelle previste nel processo penale, evidenzia altresì ulteriori problemi del processo verbale nella pratica, tra

i quali quello per cui le dichiarazioni delle parti e dei testimoni in udienza vengono non solo sintetizzate e riassunte, ma « di fatto tradotte nel gergo del foro [...] e solo gli operatori della giustizia scrivono e capiscono »

⁵⁰ Il riferimento è all'art. 257-ter c.p.c. che la rubrica dell'art. 15 del d.l. 132 del 12 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014) denominava « Dichiarazioni rese al difensore ». La norma in questione, che prevedeva la possibilità per la parte di produrre in giudizio « sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone », è entrata in vigore il 13 settembre 2014 ed è stata poi soppressa in sede di conversione del decreto legge. In merito cfr. le considerazioni di TEDOLDI, *Processo civile di cognizione: le novità del D.L. Giustizia civile*, in *www.il-quotidianogiuridico.it*, 24 ottobre 2014. In particolare si condividono le censure dell'Autore che, dopo aver precisato che la norma prevedeva « in effetti (al di là di un pudico, ma farisaico, understatement verbale), una testimonianza scritta completamente deformalizzata », conclude sottolineando come la « “deriva” delle prove nel processo civile italiano e l'indifferenza per la ricostruzione dei fatti — che teorica-

verbale costituisce atto pubblico⁵¹ e che il consentire che lo stesso venga sottoscritto solo dal cancelliere significa diluire la rilevanza dell'atto in questione.

Peraltro questa tecnica si pone in contrasto con prassi ben più virtuose di altri ordinamenti, nei quali addirittura il verbale d'udienza altro non è se non la trascrizione integrale di quanto realmente avvenuto durante l'udienza.

3.4. *Le copie informatiche ed i poteri di autentica ex art. 52 d.l. 90/2014.*

Nel linguaggio giuridico la “copia” è la riproduzione integrale di un documento⁵² e può essere realizzata a mano o con mezzi meccanici. Il documento informatico che rappresenta un altro documento (cartaceo o informatico) viene poi definito “copia informatica”⁵³.

mente *concernunt medium causae*, ma che vengono sempre più inventati, deformati, acquisiti per interposta persona, stiracchiati, adattati a precostituiti convincimenti, senza alcuna preoccupazione di fedeltà al dedotto e al provato — paiono ormai irreversibili, nella declinazione decisionista, anziché cognitivistica, che vien data al c.d. “giusto processo” ».

⁵¹ In questo senso cfr. Cass., sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12828 ove si legge che « il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute » e « la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni da essi rese e riportate a verbale, o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non già nullità della stessa, potendo presumersi, fino a querela di falso, che quanto riportato a verbale corrisponda a quanto dichiarato al giudice da parte dei testimoni ». In senso conforme cfr., *ex multis*, Cass., 22 novembre 2011, n. 24573; Cass., 18 aprile 2011, n. 8874; Cass., 20 febbraio 2007, n. 3978. Più precisamente il verbale di udienza fa piena prova ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti del collegio e della presunzione che siano gli stessi giudici, che hanno partecipato all'udienza, ad assumere la decisione in camera di consiglio (Cass., 29 aprile 2010, n. 10282; Cass., 10 marzo 1995, n. 2815); nonché delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (Cass., 9 marzo 1996, n. 1884). Sul verbale come atto pubblico cfr. MASSARI,

Processo verbale (diritto processuale civile, in Noviss. Dig. it., XII, Torino, 1968, 1235 ss.; CAVALLONE, voce Processo verbale nel diritto processuale civile, cit., 307-308, il quale, tuttavia, ritiene che la disciplina della querela di falso di cui agli artt. 221 ss. c.p.c. è tale da non potersi applicare, così come è, all'impugnazione del verbale in quanto la querela di falso presuppone che l'atto impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporne. L'Autore evidenzia allora tre possibili soluzioni: (i) ritenere che la dimostrazione della falsità del verbale sia sempre impossibile (ipotesi dichiarata dallo stesso Autore « assurda »); (ii) ammettere che la dichiarazione di falsità del verbale possa essere data liberamente con qualsiasi mezzo, quindi anche senza l'istanza di querela di falso; (iii) applicare il giudizio di cui agli artt. 221 ss. c.p.c. anche per l'impugnazione del verbale, con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità della fattispecie (tesi preferibile).

⁵² La copia si distingue dall'“estratto” in quanto, in questo caso, la riproduzione dell'originale è solo parziale, con l'usuale dichiarazione che le parti omesse dall'estratto non contrastano con quelle riprodotte in estratto.

⁵³ Sul tema cfr., *ex multis*, MASUCCI, *Il documento informatico. Profili ricostruttivi della nozione e delle discipline*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, 750 ss., spec. 783 ss.; NASTRI, *Copie autentiche e documento informatico (studio 3-2006/IG)*, 22 gennaio 2007. Il Codice dell'amministrazione digitale, così come riformato dal d.lgs. 235/2010, ha introdotto le definizioni di copie e duplicati informatici, nonché quella di copia informatica di un documento informatico. La “copia infor-

Anche se l'evoluzione tecnologica consente oggi la riproduzione in digitale di qualsiasi documento cartaceo, con l'esatta e precisa riproduzione informatica di ogni elemento grafico, il legislatore, per riconoscere validità alla "copia" ha ritenuto necessaria la procedura di autenticazione. La conformità della copia all'originale, dunque, deve essere attestata da un pubblico ufficiale⁵⁴. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, Testo Unico sulla documentazione amministrativa (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445), i documenti informatici contenenti copie hanno piena efficacia ex artt. 2714 e 2715 c.c. se ad essi è apposta o associata la firma elettronica qualificata di chi rilascia la copia. Questa firma attesta che il documento informatico riproduce fedelmente il contenuto del documento cartaceo.

Benché inserito nella sezione dedicata agli uffici giudiziari, può dirsi che l'art. 52 d.l. n. 90/2014 — che ha introdotto il comma 9 *bis* dell'art. 16 *bis* decreto legge 179/2012 modificato sia dal decreto legge 83/2015 sia dalla sua legge di conversione — segni il venir meno del tradizionale compito riservato alla cancelleria, ossia quello di autentica degli atti processuali. L'art. 52, infatti, stabilisce che « il difensore, il dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale » possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare « la conformità delle copie estratte ai corrispondenti

matica di documento analogico" identifica un *file* che ha lo stesso contenuto del documento analogico da cui è tratto, ma diverso come forma; la "copia per immagine supporto informatico di documento analogico" identifica il *file* che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e contenuto; la "copia informatica di un documento informatico" identifica un *file* che ha il medesimo contenuto dell'originale, ma un diverso formato (ad esempio il documento.pdf che risulta dalla conversione di un *file.doc*); il "duplicato informatico" identifica un *file* identico all'originale (ad esempio la copiadoc di un *file .doc*).

Il concetto di copia informatica è rinvenibile anche nel codice civile, precisamente nell'art. 2712 c.c. che disciplina un tipo di prova documentale di notevole importanza applicativa che consiste nella riproduzione o rappresentazione di cose e fatti, mediante l'utilizzo di particolari procedimenti tecnici, quali le « riproduzioni informatiche » (il riferimento alle « riproduzioni informatiche » è stato introdotto, nel testo originale della norma, dal d.lgs. 82/2005). L'efficacia

del documento informatico, che si afferma ai sensi dell'art. 2712 c.c., è dunque quella delle riproduzioni meccaniche, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime.

⁵⁴ Ai fini probatori, l'art. 22 CAD stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la medesima efficacia probatoria degli originali se (i) la loro conformità è attestata da notaio o altro pubblico ufficiale con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 d.lgs. 235/2010; (ii) sono formate nel rispetto delle regole tecniche citate e la loro conformità non è disconosciuta. L'art. 23-bis CAD afferma che le copie e gli estratti informatici del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratti se la loro conformità all'originale, in tutte le componenti, è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

atti contenuti nel fascicolo informatico », l'art. 16 *decies* del medesimo d.l. — introdotto dall'art. 19 d.l. 83/2015 ed anch'esso modificato dalla legge 132/2015 prevede che « il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto (processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme), attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale (o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento) ».

Infine l'art. 16 *undecies* disciplina le modalità dell'attestazione di conformità ⁵⁵.

Il concetto di copia informatica ha assunto maggior peso con la riforma del 2009 avente ad oggetto interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Il legislatore, con il d.l. 193/2009, convertito con modificazioni nella legge 24/2010, ha introdotto l'art. 149 *bis* c.p.c., norma che, nel prevedere una nuova procedura di notificazione degli atti processuali mediante pec, autorizza l'ufficiale giudiziario a trasmettere « copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi ».

Tale modalità di notifica può dunque essere utilizzata anche nel caso in cui l'atto da notificare non venga consegnato all'ufficiale giudiziario in formato elettronico, bensì cartaceo. In questo caso, infatti, l'ufficiale giudiziario è autorizzato alla « previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo » « al medesimo consegnato ». Non è invece stata recepita, neppure in occasione della pubblicazione della legge 132/2015, la richiesta — proveniente dall'avvocatura — di estendere il potere di autenticazione anche ai documenti presenti nel fascicolo informatico.

⁵⁵ « Art. 16-*undecies*. — 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e (dalla) legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato (e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia). Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione ».

3.5. *La pubblicazione e la comunicazione della sentenza.*

L'art. 45, co. 1, lettera *b*) del decreto legge 90/2014, modificando l'art. 133, co. 2 c.p.c., dispone che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non è limitata al solo dispositivo, ma alla versione integrale della sentenza stessa⁵⁶. Una lettura testuale dell'art. 45 d.l. 90/2014 aveva guidato alcuni a ritenere che, in quanto introduttiva di una forma di notificazione direttamente affidata alle cancellerie, la data della stessa dovesse ritenersi idonea quale termine iniziale per l'eventuale impugnazione del provvedimento. Giova peraltro evidenziare come i dubbi in questione fossero certamente fondati alla luce (i) dell'art. 136 c.p.c. dal quale si desume cosa significa nel processo civile "comunicazione"⁵⁷ nonché di (ii) alcune norme del codice di rito che dalla comunicazione fanno decorrere, per ragioni di celerità, i termini di impugnazione, quali l'art. 669 *terdecies* c.p.c. in materia di reclamo⁵⁸ e l'art. 47 c.p.c. in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla questione della competenza (o della litispendenza, continenza o connessione)⁵⁹ (iii) della circolare interpretativa del 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia ove si afferma che dall'invio del biglietto telematico decorrono i termini per l'impugnazione⁶⁰.

I dubbi derivanti dall'interpretazione di questa norma sono però dapprima stati risolti dalla legge di conversione del d.l. 90/2014, che espressamente prevede che la comunicazione (della

⁵⁶ In generale, sulle comunicazioni telematiche a valore legale prima della riforma del 2014, cfr. B. FABBRINI, *Il processo civile telematico, tra interpretazione del vigente e future evoluzioni*, in *Giusto proc.*, 2013, 1, 291-299, la quale riconosce i benefici ottenuti presso gli uffici giudiziari dalle comunicazioni elettroniche di cancelleria.

⁵⁷ La nozione di comunicazione coincide con l'avviso di notizie relative a fatti processuali alle parti interessate, effettuata dal cancelliere quale ufficio complementare dell'organo giudiziario, espressamente deputato a tale incombenza processuale. Sul tema cfr. LA CHINA, voce *Comunicazione*, in *Enc. Dir.*, VII, Roma, 1988, 207. È ben noto che la comunicazione è attività ben diversa dalla notificazione in quanto la prima non mira ad assicurare la conoscenza integrale dell'atto o del provvedimento comunicato, bensì tende a fornire una notizia sintetica ed essenziale dell'atto o provvedimento che ne è oggetto (cfr. VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 1992, 344). Scopo della norma citata nel testo, dunque, è solo quello di assicurare la conoscenza di un atto o di un provvedimento o ancora di una

vicenda processuale, per consentire al destinatario di porre in essere le eventuali azioni conseguenti.

⁵⁸ Il reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento o di rigetto del ricorso cautelare deve essere proposto dalla parte nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza della suddetta ordinanza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione della stessa se anteriore.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 47 c.p.c., il provvedimento che ha pronunciato soltanto sulla competenza (o sulla litispendenza, sulla continenza o sulla connessione) deve essere impugnato dalla parte con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ad opera del cancelliere.

⁶⁰ Cfr. il punto 10 della Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 *bis* e segg. d.l. n. 179/2012 e d.l. n. 90/2014, reperibile al seguente link: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.up?previousPage=mg_1_8&contentId=SDC1022123#r1d.

sentenza) non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. e, successivamente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha espressamente affermato che la comunicazione via pec della sentenza non produce effetti sui termini per l'impugnazione della stessa ⁶¹.

3.6. *Le notifiche tramite PEC ex l. n. 53/94: l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.*

L'art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge 90/2014, modificando l'art. 1 della legge n. 53/1994 ⁶², non prevede più la richiesta dell'avvocato e il rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC ⁶³. Si deve dunque ritenere venuta meno conseguentemente, meno anche l'obbligo di indicare, nella relata di notifica telematica, l'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza ⁶⁴.

Quanto poi alla notificazione, essa si perfeziona quando il gestore di posta del destinatario rilascia la Certificazione di

⁶¹ Cass., 5 novembre 2014, n. 23526.

⁶² Per commento alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" cfr. DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali* (21 gennaio 1994, n. 53), in *Riv. dir. proc.*, 1994, 425 ss.; PUNZI, *Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali*, in *Quaderni del C.S.M.* nr. 92, 1997 o in *Studi in onore di Mandrioli*, I, 1995, 1975 ss.; BALENA, *Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi, e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*, in *Le nuove leggi civili*, 1994, 732 ss.; BRUNELLI, *Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 652 ss.; MAIENZA, *L'illusione della Legge sulle notifiche a cura degli avvocati*, in *Corr. giuridico*, 1994, 276 ss.

Prima ancora della suddetta legge già G. TARZIA, *Una proposta per la notificazione degli atti giudiziari*, in *Giur. it.*, 1975, IV, 106, aveva avanzato una proposta di riforma che conferisse ai difensori il potere di notificare gli atti giudiziari.

L'inclusione degli atti stragiudiziali nell'ambito applicativo della legge si deve soprattutto alle critiche mosse da parte della dottrina per la loro mancata inclusione tra gli atti per i quali è possibile eseguire la notifica a mezzo posta, ai sensi della legge n. 890 del 1982. Sul punto cfr. BIAVATI, *Commento alla legge 20 novembre 1982 n. 890*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1983, 1036.

⁶³ Si noti che la legge 21 gennaio 1994, n. 53 è stata dapprima modificata dall'art. 25 l. 183/2011, consentendo all'avvocato munito di procura alle liti la notifica sia nei confronti di qualsiasi destinatario, purché provvisto di pec risultante dai pubblici elenchi, sia nei confronti di altro avvocato che rivesta la qualifica di domiciliatario di una parte del giudizio, all'indirizzo pec comunicato al proprio ordine. Successivamente tale legge è stata modificata dall'art. 16-quater del d.l. 179/2012.

⁶⁴ L'art. 16-quater c. 5 d.l. 179/2012, introducendo l'art. 3-bis della l. 93/1994, ha stabilito che, per le notifiche effettuate dai difensori, la relata deve essere predisposta su un documento informatico separato e la relazione « deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2 ». Come detto, a partire dalla recente riforma del processo telematico, non sarà più necessario indicare nella relazione di notifica gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto.

Avvenuta Consegna con cui si attesta l'immissione del messaggio nel sistema elettronico del destinatario della stessa ⁶⁵.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma terzo, l. 53/1994, peraltro, « La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2 [...] ». Dobbiamo ritenere che ciò significhi l'accoglimento, anche in materia di notificazioni telematiche del principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato ⁶⁶.

Il secondo comma della norma citata — così emendato dalla legge 132/2015 — prevede che se l'atto da notificare non consiste in un documento informatico l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto, ad attestare la conformità della copia e ad allegare l'atto da notificare al messaggio di posta elettronica certificata.

⁶⁵ Sul tema cfr. B. FABBRINI, *Il processo civile telematico, tra interpretazione del vigente e future evoluzioni*, cit., 303 ss., la quale riconosce che la principale problematica giuridica inerente alle notificazioni telematiche è proprio quella del momento del suo perfezionamento, alla luce degli importanti effetti che la normativa processuale riconduce alla notifica stessa.

⁶⁶ Il principio di scissione degli effetti soggettivi della notificazione, recepito a livello normativo nel terzo comma dell'art. 149 c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 con effetto dal 1° marzo 2006 per i procedimenti iniziati dopo tale data (in argomento cfr. CAPONI, *La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile* (art. 149, 3° comma c.p.c.), in *Foro It.*, 2006, V, 165 ss.), costituisce il portato a livello legislativo delle sentenze della Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477 (in *Foro it.*, 2003, I, 13, con nota di CAPONI, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*; in *Corr. giur.*, 2003, 23, con nota di CONTE, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3, l. n. 890 del 1982: una « rivoluzione copernicana »?*; in *Diritto e giust.*, 2002, n. 44, 21, con commento di GIANCALONE, *Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio postale. Diverso il momento dell'efficacia per mittente e destinatario*; in *Guida al diritto*, 2002, n. 48, 38, con nota di GENTILE, *Passa il principio di scissione degli effetti tra attori e destina-*

tari dell'atto giuridico; in *Studium iuris*, 2003, 685 ss., con commento di CAMPUS, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle « formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante »*; in *Giur. it.*, 2003, 1549, con nota di DALMOTTO, *La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*; in *Giur. cost.*, 2003, I, 1068 ss., con nota di BASILICO, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*; in *Corr. Trib.*, 2003, 151 ss., con nota di BRUZZONE, *Il momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta*; 23 gennaio 2004, n. 28 (in *Giur. it.*, 2004, 939, con nota di DELLE DONNE e in *Foro It.* 2004, I, 645, con nota di CAPONI, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*, e in *Corr. Giur.*, 2004, 1307, con nota di GLENDI, *La notificazione degli atti dopo l'intervento della Corte costituzionale*; 12 marzo 2004, n. 97, in *Giur. it.*, 2004, con nota di FALCO; 2 aprile 2004, n. 107 (in *Giur. it.*, 2005, 771, con nota di RONCO, *L'iscrizione a ruolo su velina e l'alterazione del canone di consequenzialità fra gli atti processuali*) nonché 18 marzo 2005, n. 118 (in *Giur. Cost.*, 2005, 1039) e 12 aprile 2005, n. 154 (in *Foro it.*, 2006, 10, I, 2677). In merito al principio della scissione tra i due momenti di perfezionamento della notificazione cfr. Cass., Sez. un., 1° febbraio 2012, n. 1418 (in *Guida Dir.*, 2012, 13, 40) ove si afferma, ancora una volta, che « risulta ormai pre-

Dalla suddetta norma sembra peraltro che l'ordinamento non richieda la lettura effettiva del messaggio, bensì solo la possibilità che tale lettura avvenga.

La disciplina diverge poi da quella relativa ad altre modalità di notificazione previste dal codice di rito e, in particolare, da quella della notificazione agli irreperibili, nell'ambito della quale è previsto che il piego inviato a mezzo posta sia depositato presso la casa comunale con affissione di avviso sulla porta ed ulteriore avviso via raccomandata oppure posto in giacenza presso l'Ufficio postale⁶⁷. Questa differenza potrebbe insinuare il dubbio della non conformità della disciplina relativa alla notificazione telematica alle guarentigie di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

In realtà non si può che evidenziare come la notificazione presso la casella pec del destinatario abbia « caratteristiche di conoscibilità assai diverse da quelle delle altre tipologie di notificazione in

sente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale — relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti ».

Sulla portata generale del principio *de quo* cfr., in dottrina, CONTE, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3, l. n. 890 del 1982: una « rivoluzione copernicana »?*, cit., 322 ss. e GLENDI, *Le nuove frontiere della notificazione dopo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale*, in *Riv. giur. tributaria*, 2003, 322 ss., in giurisprudenza, Cass., 19 gennaio 2004, n. 709, in *Foro it.*, I, 2384; Cass., 5 agosto 2004, n. 15081, in *Foro it.*, 2005, I, 1862).

In generale sul principio in questione cfr. FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012; BATÀ-V. CARBONE, *Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza*, 2010, 33 ss.; DALMOTTO, *Difficoltà interpre-*

tative poste dalla nuova regola sulla scissione del perfezionamento della notifica postale, in *www.judicium.it*, 2004.

Quanto alla notificazione a mezzo pec effettuata dagli ufficiali giudiziari, invece, l'art. 149-bis c. 3 c.p.c., così come introdotto dal d.l. 193/2009, convertito con modificazioni dalla l. 24/2010, non prevede la scissione soggettiva degli effetti notificatori ma, nonostante il silenzio della legge sul punto, pare preferibile l'orientamento che si esprime a favore di un'interpretazione della disciplina delle notifiche tramite pec orientata a quanto espresso dalla Corte costituzionale in materia di notifiche a mezzo posta (cfr. CONSOLO, *Il domani e il c.d. processo telematico*, in *Spiegazioni di diritto processuale*, Torino, 2010, III, 231; nonché B. FABBRINI, *Il processo civile telematico, tra interpretazione del vigente e future evoluzioni*, cit., 304).

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., se non è possibile eseguire la consegna dell'atto da notificare, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale ove la notificazione deve eseguirsi e affigge avviso di deposito in busta chiusa alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, dandone comunque avviso allo stesso mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno. Per DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali* (L. 21 gennaio 1994, n. 53), cit., 436, l'art. 140 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche nel caso di notifiche degli atti ai sensi della l. 53/1994 in quanto, in questo caso, in difensore (invece dell'ufficiale giudiziario) sarà tenuto agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c.

quanto essa mette stabilmente l'atto a disposizione del destinatario »⁶⁸, così come non avviene con le altre tipologie.

Quanto poi ai profili probatori inerenti la fase di notificazione, si ritiene che dal sistema emerga come: gli atti attestanti la notifica redatti dal legale debbano ritenersi qualificabili come atti pubblici (e ciò vale per la relata così come per l'attestazione di conformità delle copie cartacee della documentazione attestante l'*iter* notificatorio⁶⁹) e questa conclusione è confermata dal nuovo comma 3-bis dell'art. 16-undecies secondo il quale l'avvocato, così come ogni soggetto che compie l'attestazione di conformità, deve considerarsi pubblico ufficiale, mentre la Certificazione di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica del destinatario, certamente non è atto pubblico e nemmeno scrittura privata, ad essa la Corte di cassazione ha in passato attribuito a tale certificazione valore presuntivo⁷⁰.

Sempre in materia di notificazioni la legge di conversione del decreto prevede altresì che (i) l'articolo 147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, per cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 e, (ii) ove la notificazione sia eseguita dopo le ore 21, debba ritenersi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

È stato infine eliminato l'obbligo per il difensore di indicare nell'atto costitutivo l'indirizzo pec.

3.7. *Il domicilio digitale.*

In tema di comunicazioni e notificazioni degli atti e provvedimenti giudiziali, il processo civile telematico fa riferimento alla posta elettronica certificata quale "luogo" (ovviamente non fisico) di comunicazione, mediante il quale raggiungere il destinatario con ragionevole certezza giuridica e con una certa facilità dal

⁶⁸ R. BELLE, *Prime note sul pct e processo di cognizione*, in *www.judicium.it*, p. 6.

⁶⁹ L'art. 6 l. 53/1994 stabilisce infatti che il difensore che compila la relazione di notificazione è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le conseguenze della qualifica di pubblico ufficiale da parte del difensore sono molteplici: in primo luogo, le annotazioni svolte dal difensore nel corso del procedimento di notificazione faranno fede sino a querela di falso; in secondo luogo la suddetta qualifica comporta l'eventuale configurazione, in capo al difensore, del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.; infine, dalla qualifica di pubblico ufficiale del difensore deriva l'impossibilità di una sostituzione con altro difensore non presente nel mandato ai fini dell'attività

notificatoria (in questo ultimo senso cfr. DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali* (L. 21 gennaio 1994, n. 53), cit., 440). La notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie. In questo senso cfr. anche Cass. 3 giugno 2000, n. 80, secondo cui « La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale ».

⁷⁰ Così cfr. Cass. 3253 del 2 marzo 2012.

punto di vista tecnologico (c.d. domicilio telematico o domicilio digitale ⁷¹).

L'art. 52 del decreto legge aggiunge l'art. 16-*sexies* al d.l. 179/2012, ai sensi del quale: « Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia ».

Sul punto giova ricordare la recente giurisprudenza della Suprema Corte ai sensi della quale l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata negli atti di parte ai sensi degli artt. 125 e 366 c.p.c. risulta essere, ai fini delle notificazioni, un'attività alternativa — ma privilegiata — rispetto alla domiciliatazione ⁷².

Secondo il Supremo Collegio né la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, né l'omessa elezione del domicilio nel circondario in cui si trova l'autorità giudiziaria adita determinano l'inammissibilità dell'atto introduttivo, tuttavia, laddove una parte abbia indicato nel proprio atto l'indirizzo p.e.c., l'eventuale atto della controparte notificato presso la cancelleria dell'organo giudicante e non all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli atti di causa, deve ritenersi inammissibile.

Si tratta dunque di una forma di inammissibilità dell'atto

⁷¹ Per la definizione del concetto di "domicilio digitale" cfr. anche le novità introdotte dal decreto "crescita" (d.l. 179/2012) che, all'art. 4, prevede proprio il "domicilio digitale del cittadino" e, all'art. 5, modificando l'art. 6 CAD, ha istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un pubblico elenco (c.d. INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. La legge di stabilità del 2013 (l. 228/2012) è infine intervenuta inserendo l'art. 16-*ter* d.l. 179/2012 con il quale si è chiarito il concetto di "pubblici elenchi" ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, per tali intendendosi quelli previsti dal d.l. 179/2012, dal d.l. 185/2008 e d.lgs. 82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

⁷² Cass., 28 novembre 2013, n. 26696, in *Giur. it.*, 2014, 4, 866 ss., con nota di F. FERRARI, *Inammissibilità del controricorso notificato in cancelleria invece che all'indirizzo p.e.c.* Cfr. anche Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, secondo cui, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate dalla l. 183/2011, esigenze di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliatazione *ex lege* presso la cancelleria consegue solo ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo pec nell'atto di parte. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha di fatto affermato che l'indirizzo pec è, il "luogo" ove per legge si devono inviare le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni, in altri termini è il c.d. "domicilio digitale".

determinata non dall'assenza o dall'incompletezza di uno degli elementi indispensabili previsti dall'art. 366 c.p.c., che attengono alla forma e al contenuto del ricorso, bensì da un errore nell'atto di notificazione.

Questo orientamento giurisprudenziale sembra rispettoso della attenzione dedicata dal legislatore agli strumenti tecnici creati dal progresso scientifico — quale la posta elettronica certificata — nell'ottica di rendere meno gravosa e quindi facilitare l'attività di notificazione.

È tuttavia opportuno ricordare che l'utilizzo dei “nuovi” strumenti apportati dallo sviluppo tecnico deve conciliarsi con altri importanti diritti, quali primo fra tutti il diritto alla riservatezza dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della *Privacy*). Infatti, l'impiego di strumenti informatici rende attuale l'esigenza di assicurare la riservatezza dei dati personali dei soggetti comunque coinvolti nel processo. Tale esigenza, peraltro, non riguarda solo le comunicazioni e notificazioni tra le varie parti del processo ovvero tra di esse e gli organi della giustizia; la tutela della *privacy* rileva ancor prima — e in termini generali — proprio nel processo telematico, perché l'informatizzazione dei registri di cancelleria crea un enorme collettore di dati personali che, essendo per lo più di natura giudiziaria, devono ricevere una tutela molto più intensa. Peraltro il Codice in materia di protezione dei dati personali contiene una parte specificamente dedicata al trattamento dei dati per « ragioni di giustizia » da parte degli organi che sono coinvolti anche solo ed indirettamente nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

4. CONCLUSIONI.

In conclusione, ciò che si ritiene necessario ai fini di un effettivo successo del processo telematico è un mutamento culturale, in forza del quale da un lato le sanzioni di nullità e/o inammissibilità in relazione ai vizi di forma dovranno interpretarsi con estrema prudenza e, dall'altro lato, tutti gli operatori del diritto e del mondo forense dovrebbero riconoscere che il progresso tecnologico non rappresenta un ostacolo, bensì un'opportunità. Tale mutamento culturale si ritiene che possa avere un rilievo ben maggiore rispetto sia all'istituzione dell'Ufficio per il processo, sia alla previsione secondo la quale gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematica dovrebbero essere redatti « in maniera sintetica » (cfr. comma 9-*octies* dell'art. 16-*bis* introdotto dalla legge 132/2015. Quanto all'Ufficio per il processo, di cui all'art. 50 della legge di conversione 114/2014, ci si permette di avanzare qualche dubbio in termini di efficacia, non solo in quanto sembra di capire che ancora una volta dovrebbe trattarsi di una riforma epocale a costo zero, ma anche in quanto il legislatore giunge addirittura ad ipotizzare che tale

Ufficio possa costituire uno strumento per « garantire la ragionevole durata del processo ». Il tentativo di introdurre, invece, solo per gli atti depositati per via telematica, il principio di sinteticità degli atti nel processo civile è invece risibile tenuto conto, da un lato, del fatto che il legislatore ha ancora una volta perso una buona occasione per spiegare che sinteticità deve significare soprattutto chiarezza e, dall'altro lato, che vengono posti sullo stesso piano gli atti di parte e i provvedimenti del giudice nonostante si tratti di istituti molto diversi, disciplinati da norme lontanissime sotto questo profilo e rispetto ai quali la tendenza è inevitabilmente diametralmente opposta « mentre la tendenza legislativa nei confronti della sentenza è stata ed è nel senso della semplificazione ... la redazione degli atti riflette la costante preoccupazione dell'avvocato, divenuta dal 1990 in poi una vera e propria "sindrome": quelle di incorrere in preclusioni e decadenze, di non riuscire ad ottenere una decisione di merito, di compiere errori di omissione »⁷³. Peraltro è auspicabile che il deposito telematico non costituisca un nuovo e diverso elemento sul quale fondare un atteggiamento di abuso del processo e delle sue garanzie⁷⁴.

⁷³ CAPPONI, *Sulla « ragionevole brevità » degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1086. Si ritiene opportuno evidenziare che il principio di sinteticità è stato recepito nell'ambito del Codice del processo amministrativo all'art. 3, II comma, che recita « il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica » (sul tema nel processo amministrativo cfr. da ultimo NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo; fra valore retorico e regola processuale*, in *Dir. proc. amm.*, 2015, 1327 ss. Sul principio nel processo civile cfr. anche FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853 ss. È prevista l'adozione nel processo civile di una norma analoga nell'ambito del disegno di legge di delega al governo recante disposizioni per efficienza del processo civile, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2015. Disposizioni analoghe si rinvenivano anche nel Regolamento CEDU e nel Regolamento della Corte di Giustizia come integrato dalle Raccomandazioni della Corte del 6 novembre 2012. Peraltro il principio citato è stato approfondito anche dalla giurisprudenza ordinaria degli ultimi anni (cfr. a mero titolo esemplificativo Cass. 4 luglio 2012, n. 11199, in *Foro it.*, 2014, I, 238).

⁷⁴ Sotto questo profilo si qualificava certamente in contrasto con il cambiamento culturale auspicato una pronuncia del Tribunale di Milano (15 gennaio 2015), con la quale si è giunti a condannare la parte ex art. 96, III comma, c.p.c. al pagamento di una somma rilevante a causa del fatto che il suo difensore aveva ommesso di depositare le copie cortesia, come invece previsto da un protocollo siglato dal Tribunale medesimo e dall'Ordine degli avvocati. In merito cfr.: SIGILLÒ, *PCT: l'omesso deposito della copia cartacea di cortesia "costa" all'avvocato 5.000 euro*, in *Il quotidiano giuridico*, 19 febbraio 2015; GARGANO, *Processo civile telematico e copia di cortesia. Quali sono le conseguenze della scortesia?*, 18 febbraio 2015, in *www.dirittoegiustizia.it*; REALE, *PCT: niente copia di cortesia cartacea? Sì a responsabilità aggravata*, in *www.altalex.it*.

Si ritiene tuttavia importante ricordare come, a fronte del provvedimento citato, il Giudice Delegato della medesima sezione fallimentare del Tribunale di Milano, che aveva assunto il provvedimento appena richiamato, nel ritenere giustificata la rinuncia da parte del Fallimento ad avvalersi del capo della sentenza che condannava l'opponente al pagamento di € 5.000,00, ha rilevato che "detta pronuncia ex art. 96, III comma

Abstract

The essay has the purpose to critically analyze the main issues related to the electronic civil proceedings. The Author's analysis starts from the evolution of the relevant legal framework and touches several issues, such as: (i) the case law views on the admissibility of the on-line lodging of the (introductory) briefs which are not expressly indicated by law as to be mandatorily lodged on-line (also in light of the principle of the validity of an action which has reached its intended purpose); (ii) certain practical technicalities of the on-line lodging (in particular, in relation to the size of the files and the lodging hours); (iii) the execution of the hearing minutes (particularly when witnesses and experts are involved); (iv) the value of the electronic copies of briefs and documents, for the legal validity of which a special electronic authentication procedure must be followed, and the bailiffs' role in such regard; (v) the effects of the electronic communication of the judgments in respect of the lapsing of the term for the appeal; (vi) the service of process through the certified E-Mail system; (vii) the digital domicile.

c.p.c., appare fondata su un principio opinabile, ritenendo obbligo dell'avvocato quello che potrebbe configurarsi come atto di cortesia" (cfr. provvedimento dott.ssa Lupo in data 7 febbraio 2015) nonché la nota del presidente del tribunale di Milano, dott.ssa Pomodoro, in data 19 febbraio 2015, con la quale non solo la Presidenza ricorda come, con precedente nota della stessa Presidenza in data 11 febbraio 2015 si fosse rilevato che la determinazione assunta con la pronuncia del 15 gennaio 2015 non poteva qualificarsi come prassi di sezione, ma esprime anche l'opinione in forza della quale « appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate alla realizzazione di un intervento così ampio e innovativo quale il PCT » e conclude rifiutando « il tentativo di attribuire un significato di portata generale all'adozione di quell'unico decreto 15 gennaio 2015 » e riaffermando « la piena operatività collaborativa sancita nel richiamato Protocollo, al di fuori di qualsiasi inammissibile impostazione sanzionatoria, in caso di difficoltà applicative ».

Sul tema delle copie cartacee è intervenuta anche la già citata legge 132/2015 ai sensi della quale è stato introdotto il comma

9 dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 nel contesto del quale si prevede che il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche ed altresì che « con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente ».

Il Ministero, con due comunicati stampa del luglio-agosto 2015, ha poi chiarito che, l'emendando decreto ministeriale non introdurrà un doppio binario telematico e cartaceo, ma avrà invece l'obiettivo « di stabilire rigorosamente — in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al contrario di quanto accaduto finora — i casi tassativi in cui è ammissibile l'acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giuridiziari e avvocatura ».